



## **Condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica (e relative garanzie di origine) prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del fondo per le energie rinnovabili**

---

### **1. Introduzione**

**1.1.** In data 10 dicembre 2013, con l'approvazione del messaggio governativo n. 6773 del 9 aprile 2013, il Gran Consiglio ha adottato le modifiche agli artt. 8b, 8c e 8e della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 allo scopo di gestire e adeguare il fondo per le energie rinnovabili (FER), istituito con l'accettazione popolare del controprogetto all'iniziativa popolare del 16 aprile 2010 "*Per un'AET senza carbone!*". La decisione parlamentare è in seguito pacificamente cresciuta in giudicato.

**1.2.** Il Regolamento del Fondo per le Energie Rinnovabili del 29 aprile 2014 che ne è conseguito (in seguito: RFER) prevede che gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW allacciati alla rete elettrica a partire dal 1° aprile 2014, possano beneficiare del contributo unico all'investimento nella misura del 10% massimo dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale (pari a 1/3 della remunerazione unica federale), ma fino a un importo massimo di CHF 5'000 .

**1.3.** Una condizione posta dal RFER per beneficiare del contributo unico è la vendita all'Azienda elettrica ticinese (in seguito: AET), a prezzo di mercato, dell'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo (in seguito: EE) e delle relative garanzie di origine (in seguito: GO).

### **2. Produttore**

Il seguente Produttore ha presentato istanza al Cantone per l'ottenimento del contributo unico all'investimento, fornendo tutte le informazioni richieste e rispettando la notifica dei dati come da procedura indicata sulla pagina internet del FER ([www.ti.ch/fer](http://www.ti.ch/fer)):





#### **4.2. Durata dell'acquisto**

L'obbligo di consegna inizia con la messa in esercizio dell'impianto FV, dura 16 anni e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo di remunerazione. A titolo esplicativo:

- l'obbligo di consegna per un impianto FV messo in esercizio il 1° aprile 2014 giunge a termine il 31 dicembre 2030;
- l'obbligo di consegna per un impianto FV messo in esercizio il 1° gennaio 2015 giunge a termine il 31 dicembre 2031.

#### **4.3. Remunerazione sulla base della tariffa omnicomprensiva**

AET verserà annualmente al Produttore un compenso, calcolato sulla base di una tariffa omnicomprensiva, proporzionale all'EE immessa nella rete del Gestore locale ed alle GO prodotte dall'impianto FV.

La tariffa omnicomprensiva è definita annualmente *a posteriori* da AET in funzione dei dati di produzione trasmessi dal Gestore di rete locale a Swissgrid SA e dei prezzi di mercato riferiti all'anno di produzione di EE e GO.

La tariffa omnicomprensiva sarà pubblicata annualmente sul sito del Cantone ([www.ti.ch/fer](http://www.ti.ch/fer)) entro il 31 gennaio dell'anno seguente a quello di produzione.

La tariffa omnicomprensiva, espressa in CHF/kWh, sarà valida per tutti gli impianti FV ubicati in Ticino, con una potenza installata inferiore ai 10 kW, al beneficio del contributo unico cantonale e registrati presso il sistema svizzero delle GO di Swissgrid SA.

#### **4.4. Trasmissione dei dati a Swissgrid SA: presupposto per l'ottenimento della remunerazione**

Il riconoscimento della remunerazione è subordinato all'adempimento delle seguenti condizioni:

- il Produttore ha fatto registrare e certificare l'impianto FV dal proprio Gestore di rete locale presso il sistema svizzero delle GO di Swissgrid SA;
- il Gestore di rete locale ha regolarmente (perlomeno una volta all'anno) comunicato a Swissgrid SA tutti i dati di produzione necessari alla corretta registrazione nel sistema svizzero delle GO di Swissgrid SA.

Se una delle due condizioni poste non dovesse essere rispettata, AET non sarà in grado di definire la remunerazione. Per il periodo in cui AET non è messa in condizione di definire la remunerazione, quest'ultima non è dovuta.



#### **4.5. Versamento della remunerazione**

Adempiuti i due presupposti per l'ottenimento delle remunerazione, AET ne comunicherà al Produttore l'importo.

Il versamento della remunerazione avverrà annualmente, entro 30 giorni dalla comunicazione del suo ammontare.

#### **4.6. Certificazioni supplementari**

AET ha il diritto di chiedere ed eseguire, in nome proprio ed a sue spese, ulteriori certificazioni dell'impianto FV.

AET si farà carico sia dell'ottenimento iniziale che del mantenimento di tali certificazioni supplementari, assumendosene i relativi costi e benefici. La durata delle certificazione supplementari è decisa da AET.

Per l'ottenimento di tali certificazioni, il Produttore si impegna già da ora a trasmettere ad AET tutti i documenti di cui essa dovesse necessitare e, in caso di bisogno e previa richiesta, a concedere (ad AET ed ai suoi ausiliari) l'accesso all'impianto FV e agli ambienti circostanti.

### **5. Accettazione delle condizioni d'acquisto**

Con la sottoscrizione del presente documento, il Produttore dichiara di avere preso coscienza delle condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica (e relative garanzie di origine) prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del fondo per le energie rinnovabili (RFER).

Il Produttore ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Qualunque modifica alle presenti condizioni d'acquisto sarà immediatamente comunicata al Produttore.

Luogo e data: .....

Firma del produttore: .....